

N. 769

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1996

Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli
ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati
dall'esercizio nel 1943

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto gli allievi ufficiali di complemento che frequentarono il corso allievi ufficiali di complemento dei battaglioni di istruzione mobilitati dell'Esercito, non poterono conseguire la nomina di sottotenente a causa degli eventi dell'8 settembre 1943.

Infatti, mentre i corsi riservati agli allievi della classe 1921 si conclusero regolarmente, gli allievi della classe 1922 furono penalizzati per l'impossibilità di ultimare i corsi stessi a causa dei suddetti eventi e quindi rimasero con il grado di caporal maggiore o di sergente.

Il Parlamento approvò a suo tempo la legge 18 dicembre 1973, n. 858, con la quale a titolo onorifico si riconosceva il grado di guardiamarina agli allievi che a causa dell'8 settembre non poterono conseguire il

relativo brevetto, ignorando la posizione degli allievi dei corsi di ufficiale di complemento dei battaglioni di istruzione mobilitati dell'Esercito che pure erano stati danneggiati dagli stessi eventi.

Tale disparità di trattamento non trova nessuna giustificazione tanto più che si tratta di un riconoscimento morale per cui non si possono neppure addurre motivi di spesa; probabilmente si trattò di una semplice svista del legislatore.

Comunque, al di fuori di ogni considerazione, anche a distanza di moltissimi anni, e seppure a titolo onorifico, è doveroso il riconoscimento del grado di ufficiale di complemento agli ex allievi ufficiali dei corsi interrotti a causa degli eventi dell'8 settembre 1943.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli allievi che frequentarono il corso di ufficiale di complemento dell'esercito con i battaglioni di istruzione mobilitati e che non conseguirono la relativa nomina a causa degli eventi dell'8 settembre 1943, è riconosciuto, a titolo onorifico, il grado di sottotenente a condizione che ne facciano domanda entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

